



Dir. DF

## IL RETTORE

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, trasmessa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, contenente "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione delle malattie infettive";

**VISTO** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell'interno e della difesa";



**VISTO** il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma dell'Unione Europea Erasmus+ che comprende tutte le iniziative europee nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo dal 2014 al 2020;

**VISTA** l'*Erasmus Charter for Higher Education* n. 29275-LA-1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE assegnata dalla Commissione Europea all'Università degli Studi di Milano per il periodo 2014-2020;

**VISTA** l'Azione Chiave 1 del Programma Erasmus+, quale misura a sostegno della mobilità transnazionale degli studenti di ogni livello di studio, che contribuisce a finanziare esperienze di studio e tirocinio all'estero riconosciute dall'Università di origine;

**VISTO** il bando Erasmus per Studio 2020-2021, emanato con decreto rettorale n. 457-2020 in data 23 gennaio 2020, contenente le offerte di mobilità dei singoli corsi di studio nell'ambito degli accordi interistituzionali stipulati con le Istituzioni partner dei paesi europei partecipanti al Programma per l'anno accademico 2020-2021, nonché le informazioni sulle modalità di partecipazione al programma e sulle procedure di selezione;

**CONSIDERATO** che dal 10 al 20 marzo 2020 era previsto lo svolgimento dei colloqui di selezione dei candidati partecipanti al suddetto Bando;

**TENUTO CONTO** che l'attuale situazione emergenziale, come disciplinata dalla normativa sopra citata, non consente il regolare svolgimento dei suddetti colloqui, al fine di tutelare e garantire la salute della collettività;

**TENUTO CONTO** dell'esigenza di concludere le procedure di selezione e approvazione delle graduatorie entro le scadenze previste dalle Università partner per l'invio dei nominativi degli studenti selezionati

## DECRETA

la revisione dell'art 6. del Bando avente ad oggetto "Procedure di selezione" stabilendo la valutazione per titoli quale unica modalità di selezione dei candidati ad opera delle Commissioni. Decade di conseguenza l'obbligatorietà per il candidato di sottoporsi a un colloquio dinnanzi alla Commissione di selezione.

Per i candidati, il cui accertamento linguistico era stato programmato presso il Centro Linguistico d'Ateneo SLAM nella settimana dal 24 al 28 febbraio 2020, l'accertamento delle competenze linguistiche sarà effettuato mediante la valutazione dei certificati, attestati e/o autocertificazioni prodotti dai candidati stessi. Medesima modalità di accertamento sarà attuata per i candidati che avrebbero dovuto partecipare, dopo la data di scadenza del bando, ad una sessione di accertamento della conoscenza della lingua portoghese organizzata dal Centro Linguistico d'Ateneo SLAM.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Milano, 5 marzo 2020

IL RETTORE  
Elio Franzini

PROGR. 3056855  
PROT. 0007719/20 DEL 06/03/2020  
REP.PIA 1233/2020